

Statuto
dell'organizzazione di volontariato denominata
NUOVI ORIZZONTI -ONLUS

Art. 1 - Costituzione

È costituita con sede in PESCIA, Piazza Garzoni 5, c/o CARITAS DIOCESANA, tel. – fax 0572/477916 l'organizzazione di volontariato denominata **NUOVI ORIZZONTI - ONLUS**.

L'organizzazione, liberamente costituita al fine di svolgere attività nell'ambito degli artt. 1 e 2 della L. 266/91, non ha fini di lucro e ha durata illimitata.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono stabiliti con metodo democratico.

Art. 2 - Finalità

L'organizzazione ha lo scopo di:

1. Promuovere la solidarietà internazionale attraverso la forma concreta dell'adozione a distanza;
2. Favorire contatti di reciprocità con gli emarginati e gli esclusi, in particolare bambini e bambine abbandonati;
3. Diffondere una cultura della pace, sostenendo in modo diretto gruppi, associazioni o singoli che operano a favore dei poveri nei paesi del cosiddetto SUD del mondo;
4. Promuovere sul territorio la conoscenza delle situazioni di ingiustizia sociale e la consapevolezza delle sue cause.

Art. 3 - Caratteristiche e identità

L'organizzazione nasce per favorire le varie realtà locali che rappresentano ed esplicano le finalità di cui all'art. 2, in particolare per sostenere l'opera missionaria di suor Fedelina Cinelli in Brasile, denominata "Opera Apostolica di Evangelizzazione Regina degli Apostoli", riconosciuta dalle competenti autorità dello Stato Brasiliano.

Si configura come una realtà a sé stante e, nell'ambito della propria responsabilità e autonomia di gestione, costituisce un proprio organo esecutivo secondo l'art. 4 del presente Statuto.

Può agire su tutto il territorio nazionale.

Art. 4 - Organi

Sono organi sociali dell'organizzazione:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il/la Presidente;
4. Il/la Segretario/a;
5. Il/la Tesoriere/a.

Art. 5 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'organizzazione.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

1. Eleggere il/la Presidente dell'organizzazione;
2. eleggere gli altri membri del Consiglio Direttivo;
3. dibattere tutto ciò che ritenga necessario relativamente ai fini dell'organizzazione;
4. approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
5. approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
6. approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'art. 16.

L'Assemblea dei soci stabilisce l'ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico dei soci.

Art. 6 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da 7 membri, compreso il/la Presidente.

Esso può avvalersi della consulenza di esperti, che partecipano alle sue riunioni solo a titolo consultivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del/la Presidente, ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. E' validamente costituito con la presenza di almeno 4 membri.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

1. promuovere il perseguimento dei fini dell'organizzazione;
2. fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
3. determinare il programma di attività in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
4. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
5. nominare, al suo interno, il/la Segretario/a;
6. nominare, al suo interno, il/la Tesoriere/a;
7. accogliere o rigettare le domande dei nuovi soci;
8. deliberare in merito all'eventuale indegnità dei soci (cfr. art. 12, comma 5).

Art. 7 - Presidente

Il/la Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, è eletto/a dall'Assemblea a maggioranza semplice dei voti.

Il/la Presidente:

1. rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
2. tiene i contatti con i responsabili delle adozioni internazionali;
3. tiene i contatti con i vari soci;
4. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono temporaneamente svolte dal/la Segretario/a.

Art. 8 – Segretario

Il/la Segretario/a coadiuva il/la Presidente e ha il compito di:

1. provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
2. provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro delle adozioni e delle altre forme di sostentamento;
3. provvedere al disbrigo della corrispondenza;
4. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Tesoriere

Il/la Tesoriere/a coadiuva il/la Presidente e ha il compito di:

1. predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
2. tenere aggiornata su apposito registro la contabilità dei versamenti relativi alle adozioni e alle altre forme di sostentamento;
3. provvedere personalmente all'invio periodico delle somme versate sui conti correnti intestati all'organizzazione;
4. provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione dei soggetti erogatori;
5. provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
6. conservare le ricevute di tali operazioni almeno per cinque anni.

Art. 10 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 11 - Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, entro il 30 Aprile, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare le risorse economiche dell'organizzazione, costituite da:

1. beni immobili e mobili;
2. adozioni a distanza;
3. contributi e offerte;
4. donazioni e lasciti;
5. rimborsi;
6. attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
7. ogni altro tipo di entrate.

Il bilancio coincide con l'anno solare.

Art. 12 - Soci

Sono soci dell'organizzazione tutti i cittadini che ne fanno formale richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo, in particolare coloro che sottoscrivono un'adozione a distanza e che sostengono in maniera continuativa le opere missionarie nelle loro varie forme.

Tutti devono condividere il presente Statuto.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

I soci cessano di appartenere all'organizzazione per:

1. dimissioni volontarie;
2. per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
3. mora relativa alle quote di adozione, che scatta dopo un anno di mancati versamenti, salvo casi particolari giudicati dal Consiglio Direttivo;
4. per morte;
5. per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

Art. 13 - Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali e i contributi fissati dall'Assemblea e di prestare l'attività preventivamente concordata.

Art. 14 - Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Le spese dell'organizzazione saranno coperte esclusivamente dalle quote sociali.

Art. 15 - Risorse economiche

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributive dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi devono essere depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma disgiunta del/la Presidente o del/la Tesoriere/a.

Art. 16 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17 – Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni dopo la liquidazione saranno devoluti all' "Opera Apostolica di Evangelizzazione Regina degli Apostoli". I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

Art. 18 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Pescia, 10 Aprile 2003